

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 19**

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in materia di persone ammesse nel recinto di gioco, con una ulteriore previsione regolamentare;
- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 66 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luca Pancalli

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>Art. 66</b>	<b>Art. 66</b>
<p><b>Persone ammesse nel recinto di gioco</b></p> <p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</li> <li>b) un medico sociale;</li> <li>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</li> <li>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</li> <li>e) i calciatori di riserva;</li> <li>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.</li> </ul>	<p><b>Persone ammesse nel recinto di gioco</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>1bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.</p> <p>In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.</p> <p>Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del</p>

	<p><b>Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.</b></p> <p><b>Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.</b></p>
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:	2. INVARIATO
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;	
b) un medico sociale;	
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;	
d) i calciatori di riserva.	
3. Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.	3. INVARIATO
4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.	4. INVARIATO
5. Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.	5. INVARIATO